



LO.GI SICUREX
Informa



COMUNICATO n° 7 – SETTEMBRE 2014

1. Libretto per gli impianti di climatizzazione estiva e invernale: proroga dei termini

Nel comunicato n° 6 dello scorso mese di Giugno, avevamo dato notizia dell'obbligo, previsto dal DM 10/02/2014 di dotare, a partire dal 1° Giugno 2014, gli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva installati negli uffici, nelle imprese e nelle abitazioni private, del nuovo "Libretto di impianto" conforme all'allegato I del DM sopra richiamato.

Inoltre il DM stabiliva che per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria venissero compilati i rapporti di efficienza energetica sui modelli riportati negli allegati II, III, IV e V al presente DM.

Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili come stabilito dal D.Lgs 28/2011 (energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrottermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas) sono esclusi dalla compilazione del rapporto di efficienza energetica.

Viste le numerose osservazioni sollevate da più parti sulla difficoltà di rispettare i termini stabiliti dal DM 10/02/2014, in data 20/06/2014 è stato emanato un **nuovo Decreto Ministeriale che proroga al 15 Ottobre 2014 l'obbligo per l'adozione e l'utilizzo dei nuovi modelli di libretto di impianto e rapporto di efficienza energetica**. Questa proroga è stata concessa anche per permettere alle Regioni di apportare eventuali integrazioni al libretto, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DM 10/02/2014 e di emanare propri indirizzi operativi alle autorità competenti e agli operatori del settore, in attuazione dell'art. 10 comma 4 del DPR 74/2013.

Quindi dal 15 Ottobre 2014 tutti gli impianti di climatizzazione estiva e invernale dovranno essere muniti del nuovo modello di libretto di impianto e, per gli impianti climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12kW, dei nuovi modelli per i rapporti di efficienza energetica.

Torneremo sull'argomento con il prossimo numero di LO.GI. SICUREX Informa, per presentare il Modello Ministeriale del libretto di impianto, così come recepito e modificato dalla Regione Veneto, da utilizzare per tutti gli impianti di climatizzazione soggetti, che ricadono all'interno del territorio regionale.

(Fonte NECSI)

2. Quando è obbligatorio nominare il Medico Competente? – (Fonte Punto Sicuro)

L'art. 41, comma 1, lettera a del D.Lvo 81/08, modificato dal Decr. Leg.vo 106/09, stabilisce quando debba essere attivata la sorveglianza sanitaria e per quali rischi e quindi quali sono i rischi da indicare nella cartelle sanitarie e di rischio e nel giudizio di idoneità alla mansione specifica. "La sorveglianza sanitaria è

effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 6" (si tratta della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro).

Ad oggi la Commissione Consultiva non ha ancora emanato alcuna indicazione sulla necessità della sorveglianza sanitaria in casi non previsti dalla normativa pertanto, allo stato attuale, siamo obbligati ad attivarla solo in alcuni casi.

Quali sono questi casi?

- movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo)
- attività di videoterminalista (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un'attività complessiva settimanale di almeno 20 ore)
- esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche: in tutti i caso in cui sia rilevata un'esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute)
- sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti (attenzione alla classificazione di queste sostanze come rischio irrilevante per la salute)
- agenti biologici.

Oltre a quelli previsti da altre normative non abrogate o successive al D.Lvo 81/08 quali:

- il lavoro notturno (Decr. Leg.vo 532/99; Decr. Leg.vo 66/03; Decr. Leg.vo 112/2008)
- le radiazioni ionizzanti (Decr. Leg.vo 230/1995)
- il lavoro nei cassoni ad aria compressa (art. 34 del Decr. Leg.vo 321/56)
- lavoro in ambiente confinato (Decreto P.R. 14 settembre 2011, n. 177)
- lavori su impianti elettrici ad alta tensione (Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011)
- verifica dei requisiti psico-fisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico (Decreto 15 giugno 2012 "Modifica al decreto 6 ottobre 2009")
- esclusione dell'assunzione di sostanze stupefacenti nelle categorie previste dall'Intesa Stato Regione del 30 ottobre 2007
- addetti settore sanità esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta (Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19 Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua

Sono a parte i controlli alcolimetrici, nelle categorie previste dall'Intesa Stato Regione 16 marzo 2006, a cura del medico competente, per escludere l'assunzione di alcol durante l'orario di lavoro (ma ciò non implica la sorveglianza sanitaria)

Possono esistere poi norme regionali particolari.

In tutti gli altri casi non è possibile effettuare la sorveglianza sanitaria, istituire la cartella sanitaria e di rischio, rilasciare il giudizio di idoneità alla mansione. Ci riferiamo ai rischi quali: posture incongrue, lavoro in altezza (eccetto in Lombardia limitatamente all'utilizzo di scale portatili in cantieri temporanei e mobili), condizioni climatiche esterne (che è diverso da microclima!), stress lavorativo, ecc.

Non solo non è prevista in questi casi ma, allo stato attuale, sarebbe un abuso e una violazione dello statuto dei lavoratori.

E' vero che l'art. 28, comma 1 prevede che il datore di lavoro valuti tutti i rischi per la sicurezza e per la salute, tuttavia ciò non significa che la sorveglianza sanitaria possa poi essere estesa a tutti i rischi in quanto il citato art. 41 specifica poi i casi previsti.

E' possibile invece impostare un protocollo sanitario mirato a questi rischi "non normati" sulla base di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettera a: "il medico competente.....collabora alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale".

Ma l'adesione a questi programmi non può che essere su base volontaria e non può comportare il rilascio del giudizio di idoneità.

3. Piccole e micro imprese: dall'INAIL 30 milioni per la realizzazione di progetti per la sicurezza

1. E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014, il Comunicato INAIL "Avviso di estratto di bando per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla innovazione tecnologica".

L'INAIL mette a disposizione 30 milioni di euro, suddivisi in budget regionali, per le piccole e micro imprese dei settori dell'agricoltura, dell'edilizia e dell'estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, tre comparti i cui indici infortunistici presentano valori tra i più elevati, sia in termini di frequenza che di gravità;

- 15.582.703 € per il finanziamento dei progetti del settore agricoltura;
- 9.417.297 € per il finanziamento dei progetti del settore edilizia;
- 5.000.000 € per il finanziamento dei progetti del settore estrazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura; Il contributo, in conto capitale, è erogato fino ad una misura massima corrispondente al 65 per cento dei costi sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto, al netto dell'Iva.

Il contributo massimo per ciascuna impresa, nel rispetto del regime "de minimis", non può superare l'importo di 50.000,00 euro, mentre quello minimo ammissibile è pari a 1.000,00 euro.

Dal 3 novembre 2014 e fino alle ore 18.00 del 3 dicembre 2014 le imprese hanno a disposizione, nella sezione Servizi online, una procedura informatica per inserire la domanda di partecipazione. Per accedere alla procedura è necessario essere registrati sul portale Inail.

[Articolo tratto dal sito www.inail.it]